

**Protezione speciale, divieto di respingimento e obblighi costituzionali:
l'art. 5, comma 6 TUI quale clausola di chiusura
e salvaguardia dei diritti della persona straniera***

di

Cecilia Siccardi, ricercatrice a tempo determinato (tipo B), Università degli Studi di Milano

Lo scritto indaga, in una prospettiva di diritto costituzionale, l'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, quale clausola di chiusura e di salvaguardia del sistema di tutela della persona straniera. Anche a fronte di recenti scelte legislative restrittive, tra cui quelle introdotte dal decreto Cutro, la norma continua a consentire al giudice di impedire il respingimento e di riconoscere la protezione speciale, in funzione del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato. L'analisi si sofferma, in particolare, sul ruolo del diritto d'asilo (art. 10, comma 3 Cost.), dei diritti inviolabili e del dovere di solidarietà (art. 2 Cost.), nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento Ue e internazionale (artt. 11 e 117, comma 1 Cost.).

SOMMARIO: 1. Premessa: l'art. 5, comma 6 TUI tra evoluzione legislativa e tutela dei diritti fondamentali; 2. L'art. 5, comma 6 TUI e il diritto costituzionale d'asilo (art. 10, comma 3 Cost.); 3. Dal catalogo "aperto" dei diritti fondamentali al dovere di solidarietà (art. 2 Cost.); 4. Gli obblighi internazionali dello Stato italiano (artt. 10, comma 2, 11, e 117, comma 1, Cost.); 5. Il ruolo del giudice "garante dei diritti" di fronte a scelte legislative restrittive: l'interpretazione conforme e i suoi limiti.

1. Premessa: l'art. 5, comma 6 TUI tra evoluzione legislativa e tutela dei diritti fondamentali

Questo contributo intende indagare, nella prospettiva del diritto costituzionale, la norma prevista all'art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 286/1998 (TUI), la quale richiama gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato quali limiti al respingimento (art. 19 TUI) e presupposti per il riconoscimento della protezione speciale (art. 32 d.lgs. n. 25/2008 e art. 19 TUI).

Tale sistema di norme ha conosciuto negli ultimi anni diverse stagioni legislative, nell'ambito delle quali il legislatore è intervenuto per restringere, abrogare del tutto o ri-espandere il riferimento a tale clausola o ad altri diritti menzionati all'art. 19 TUI quali limiti al respingimento.

La prima delle riforme che merita di essere ricordata è quella del d.l. n. 113/2018 (conv. l. n. 132/2018), c.d. *decreto sicurezza I*, il quale ha abrogato la disposizione sul permesso di soggiorno per motivi umanitari e, contestualmente, ogni riferimento ai «seri motivi di carattere umanitario» – previsti nella versione originaria della norma – nonché agli «obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Tale scelta derivava dalla volontà governativa, espressa chiaramente in alcune circolari, di contenere le interpretazioni giurisprudenziali che riconoscevano il diritto alla protezione «di fronte a mere e generiche condizioni di difficoltà»¹.

Anche alla luce delle osservazioni del Presidente della Repubblica - il quale, in sede di emanazione del d.l. n. 113/2018, aveva inviato una lettera al Presidente del Consiglio avvertendo «l'obbligo di sottolineare» che in materia «restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato"»²

* Questo scritto costituisce una rielaborazione della relazione tenuta il 10 marzo 2026 presso la Scuola Superiore della Magistratura nell'ambito del corso *La protezione speciale dello straniero dopo l'abrogazione della inespellibilità per motivi di integrazione sociale disposta dal d.l. n. 20/2023*, c.d. Decreto Cutro).

¹ Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Circolare 4 luglio 2018, recante *Indicazioni operative in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari*. Sulle ragioni che hanno portato a tale scelta normativa cfr. G. FAMIGLIETTI, *Il richiedente protezione davanti ai suoi giudici*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 68 ss.

² Cfr. Lettera del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, inviata in occasione dell'emanazione del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica..., conv. l. 1° dicembre 2018, n. 132),

- il legislatore è intervenuto nuovamente mediante il d.l. n. 130/2020 c.d. *decreto Lamorgese* (conv. l. n. 173/2020), al fine di reintrodurre la clausola di salvaguardia di cui all'art. 5, comma 6. La novella ha, così, ripristinato il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (ma non il riferimento ai motivi umanitari) e ha ampliato l'ambito del divieto di respingimento di cui all'art. 19 TUI, includendo l'ipotesi in cui ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, nonché il rischio di trattamenti inumani o degradanti o di violazione della vita privata e familiare. Inoltre, il medesimo d.l. ha codificato nel testo dell'art. 19 TUI alcuni fattori di derivazione giurisprudenziale, imponendo di tenere in considerazione nella valutazione dei rischi del respingimento, anche «la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».

A distanza di pochi anni, il d.l. n. 20/2023 c.d. *decreto Cutro* (conv. l. n. 50/2023) ha ristretto nuovamente l'ambito del divieto di respingimento e dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale: pur mantenendo il richiamo alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6 TUI, ha abrogato il riferimento al rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare dall'art. 19, comma 1 TUI, nonché il riferimento ai fattori dell'integrazione sociale e culturale.

Nella sua formulazione attuale, l'art. 5, comma 6 TUI svolge una duplice funzione:

- da un lato, funge da garanzia “positiva”, rappresentando uno dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 32, comma 4, d.lgs. n. 25/2008 e art. 19, comma 1 TUI;
- dall'altro lato configura una garanzia “negativa” avverso il respingimento, il quale non è ammesso – ai sensi dell'art. 19, comma 1 TUI – «qualora esistano fondati motivi di ritenere che [la persona] rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6».

Coerentemente con queste due funzioni in giurisprudenza l'art. 5, comma 6 TUI è stato definito, al contempo:

- la “clausola di chiusura” del sistema di protezione internazionale, costituendo uno dei presupposti di riconoscimento della protezione speciale, la quale completa insieme alle forme di protezione maggiori – lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria - il sistema di protezione internazionale, dando attuazione all'art. 10, comma 3 Cost.;
- una “clausola di salvaguardia”, generale ed elastica, diretta a garantire la tutela dei diritti fondamentali della persona straniera, i quali non possono costituire un elenco tipizzato, quanto piuttosto un catalogo aperto ricavabile dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali e che deve essere valutato dal giudice, caso per caso.

Proprio la clausola generale di cui all'art. 5, comma 6 TUI ha consentito alla giurisprudenza di continuare a riconoscere la protezione nei casi di violazioni di diritti fondamentali della persona anche di fronte a scelte legislative restrittive. In questo senso si è, ad esempio, recentemente espressa la Corte di cassazione in relazione alla violazione del diritto alla vita privata e familiare, il quale, pur abrogato dal testo dell'art. 19 TUI per effetto del d.l. n. 20/2023 (conv. l. n. 50/2023), continua a costituire – secondo la giurisprudenza di legittimità – un limite al respingimento e un presupposto per il riconoscimento della protezione, proprio in forza della clausola di salvaguardia di cui all'art. 5, comma 6 TUI, integrando un «obbligo costituzionale e internazionale dello Stato» nel rispetto degli artt. 117, comma 1, Cost. e 8 CEDU³.

Muovendo da tali premesse, sembra utile porre l'attenzione sull'art. 5, comma 6 TUI in primo luogo quale clausola di “chiusura” del sistema di asilo al fine di indagarne il rapporto con l'art. 10, comma 3 Cost. (par. 2) e, in secondo luogo, quale clausola di salvaguardia, provando a esemplificare alcuni degli «obblighi costituzionali e internazionali» ai quali il giudice può fare riferimento. Tra tali obblighi si porrà l'attenzione sulla tutela dei diritti inviolabili e sul dovere di solidarietà (par. 3), nonché sugli obblighi internazionali dello Stato (par. 4).

Roma, 4 ottobre 2018.

³ Cfr. Cass., sez. I civ., sent. 10 novembre 2025, n. 29593.

In secondo luogo, appare utile delineare il ruolo del giudice di fronte a scelte legislative restrittive e individuare quali siano, in tali casi, i criteri ermeneutici e i rimedi utilizzabili (par. 5).

2. L'art. 5, comma 6 TUI e il diritto costituzionale d'asilo (art. 10, comma 3 Cost.)

L'art. 5, comma 6, «si collega al diritto di asilo costituzionale, di cui all'art. 10, terzo comma, Cost.»⁴, poiché costituisce uno dei presupposti utili al riconoscimento della protezione speciale, la quale — insieme alle forme di protezione di matrice sovranazionale — completa il sistema di asilo, dando attuazione⁵ secondo costante giurisprudenza della Corte di cassazione⁶, richiamata anche dalla Corte costituzionale⁷, proprio alla predetta norma costituzionale.

Rispetto alle forme di protezione sovranazionale, l'art. 10, comma 3, Cost. «garantisce un surplus, o, se si preferisce, un extra-margine di tutela»⁸ e presenta un contenuto più ampio rispetto al diritto di protezione fondato sulle cosiddette protezioni maggiori. Esso, infatti, non prevede quale presupposto del diritto di asilo la persecuzione individuale richiesta ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, né il grave danno ai diritti umani richiesto ai fini della protezione sussidiaria. Inoltre, la norma costituzionale non si riferisce in alcun modo alla nazionalità dello straniero, elemento che assume invece un peso significativo nelle procedure di riconoscimento della protezione internazionale, specie alla luce del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo (si pensi alle procedure di frontiera destinate non solo ai cittadini di “Paesi sicuri”, ma anche a coloro che provengono da Paesi con un tasso di riconoscimento delle domande in prima istanza inferiore al 20%)⁹.

Diversamente, l'art. 10, comma 3, Cost. impone esclusivamente la verifica dell'impedimento delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana¹⁰. Tale verifica deve essere effettuata nel caso concreto mediante un “paragone” tra lo status di fatto dello straniero — ossia la complessiva situazione in cui egli si trova nel proprio Paese — e quello che, secondo la Costituzione, spetta al cittadino italiano¹¹. Dai lavori dell'Assemblea costituente emerge con chiarezza, come è stato osservato in dottrina, che il diritto di asilo deve essere garantito in presenza di un pericolo concreto di violazione — anche solo potenziale — delle libertà democratiche sancite dalla Costituzione italiana¹². L'individuazione delle libertà democratiche¹³ è una questione su cui la dottrina costituzionalistica si interroga da sempre, con tesi più o meno restrittive, concordando però su un punto: esse costituiscono un elenco aperto e necessariamente non tassativo¹⁴.

⁴ Cfr. C. cost. sent. n. 194/2019.

⁵ Diversamente in dottrina si evidenzia la (in)attuazione dell'art.10, comma 3 cost. il quale non è mai stato attuato da una legge nazionale che definisca le «condizioni» dell'asilo nel rispetto della riserva di legge, v. F. BIONDI DAL MONTE, E. ROSSI, *Diritto e immigrazioni. Percorsi di diritto costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2022, p. 106.

⁶ Per un commento, nella prospettiva costituzionalistica, alla giurisprudenza della Cassazione in materia cfr. M. BENVENUTI, *La forma dell'acqua. Il diritto di asilo costituzionale tra attuazione, applicazione e attualità*, in *Questione giustizia*, 2/2018, pp. 14 ss.

⁷ C. cost. sent. n. 194/2019. Tra le pronunce della Cassazione, la Corte costituzionale richiama Cass. Civ., Sez. Un., sentenze 11 dicembre 2018, n. 32177 e n. 32044.

⁸ Cfr. Cass., sez. I civ., 10 novembre 2025, n. 29593, par. 7.2.

⁹ V. il Regolamento (UE) 2024/1348, che istituisce una procedura comune di protezione internazionale nell'UE, in particolare gli artt. 42 (procedure accelerate), 43-44 (procedura di frontiera), 57-61 (Paese di origine sicuro). Per un'ampia analisi dell'impatto del Patto sul diritto d'asilo cfr. P. BONETTI, *Il diritto d'asilo nel nuovo patto europeo. Profili costituzionali*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 3/2025.

¹⁰ La verifica dell'impedimento dell'effettivo esercizio delle libertà democratiche costituisce la “causa di giustificazione” del diritto d'asilo cfr. M. BENVENUTI, *Il diritto d'asilo nell'ordinamento costituzionale italiano. Un'introduzione*, Cedam, Padova, 2007, p. 49 ss.

¹¹ C. ESPOSITO, *Asilo (diritto di) – Diritto costituzionale*, in *Enciclopedia del Diritto – Volume III*, 1958, p. 223.

¹² v. F. BIONDI DAL MONTE, E. ROSSI, *Diritto e immigrazioni. Percorsi di diritto costituzionale*, cit., p. 104.

¹³ La Corte costituzionale si è pronunciata sul punto solo una volta, individuando nel novero di tali libertà quella prevista dall'art. 21 Cost. cfr. C. cost. sent. n. 11/1968.

¹⁴ Per una ricognizione recente delle diverse tesi della dottrina sulla nozione delle libertà democratiche v. C. PANZERA, *Il diritto all'asilo. Profili costituzionali*, Editoriale scientifica, Napoli, 2020, pp. 111 ss. e G.

Alla luce di tali premesse, può confermarsi quanto già affermato in giurisprudenza: il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali di cui all'art. 5, comma 6, TUI — costituendo «un catalogo aperto non necessariamente fondato sul *fumus persecutionis* o sul pericolo di danno grave per la vita o l'incolumità psicofisica secondo la declinazione del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14»¹⁵ — consente alla protezione speciale di rappresentare la forma di tutela che maggiormente si avvicina alla garanzia ampia prevista dall'art. 10, comma 3, Cost.

Pertanto, scelte legislative che restringono o abrogano l'art. 5, comma 6 TUI potrebbero risultare lesive dell'art. 10, comma 3 Cost.

Infatti, l'abrogazione totale della clausola di cui all'art. 5, comma 6 TUI produrrebbe l'effetto di far coincidere anche la protezione nazionale con il divieto di respingimento fondato sul rischio di persecuzione o tortura nel Paese di origine, neutralizzando così la funzione principale della protezione complementare, che è quella di offrire una tutela più ampia — seppur temporanea e residuale — rispetto alle protezioni maggiori. In tal modo resterebbero prive di tutela situazioni che, pur non integrando una persecuzione, rientrano nell'alveo dell'art. 10, comma 3, Cost., in quanto costituiscono un impedimento all'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

Le criticità di tale opzione sono state colte dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 194/2019, con riferimento al decreto sicurezza I che aveva abrogato la clausola di cui all'art. 5, comma 6 TUI.

In quell'occasione la Corte aveva precisato che - come anche evidenziato dal Presidente della Repubblica - nonostante l'abrogazione la nuova disciplina avrebbe dovuto continuare ad interpretarsi «in conformità agli obblighi costituzionali e internazionali»¹⁶.

Allo stesso modo, la Corte invitava gli interpreti a valutare se «il paventato effetto restrittivo rispetto alla disciplina previgente fosse contenuto entro margini costituzionalmente accettabili»¹⁷. Diversamente, la Corte costituzionale avrebbe potuto «essere adita in via incidentale, restando ovviamente impregiudicata, all'esito della presente pronuncia, ogni ulteriore valutazione di legittimità costituzionale della disposizione in esame»¹⁸.

A parere di chi scrive, il vuoto generato dall'abrogazione totale della clausola di cui all'art. 5, comma 6 non sarebbe colmabile in via interpretativa: solo un elenco aperto ed elastico si avvicina alla formula delle libertà democratiche di cui all'art. 10, comma 3 Cost. e può costituire pertanto il completamento del sistema di protezione internazionale.

Discorso diverso vale invece per l'ipotesi in cui il legislatore si limiti a restringere l'ambito del divieto di respingimento di cui all'art. 19 TUI, abrogando il riferimento ad uno specifico diritto/limite senza però modificare la clausola degli obblighi costituzionali e internazionali, come nel caso del *decreto Cutro*.

In tal caso l'art. 5, comma 6 TUI — lasciando invariata la clausola generale del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali — continua a fungere non solo da “clausola di chiusura” del sistema di protezione internazionale, ma anche da clausola di salvaguardia, “aprendo” il sistema della protezione internazionale alla tutela di ulteriori diritti fondamentali della persona.

Il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali consente non solo di collegare la protezione al parametro dell'art. 10, comma 3 Cost. all'impedimento delle libertà democratiche sancite dalla Costituzione italiana, ma di riferirsi ad altri parametri costituzionali, tra cui gli artt. 2, 10, comma 2, 11 e 117 Cost., che riguardano in modo più ampio «le esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona, garantiti dalla Costituzione e dagli altri strumenti di tutela europea e internazionale»¹⁹.

SANTOMAURO, *Il diritto di asilo tra sostanza e procedura*, Editoriali Scientifica, Napoli, 2025, pp. 74 ss.

¹⁵ v. Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24413.

¹⁶ C. cost. sent. n. 194/2019.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ C. cost. sent. n. 194/2019

3. Dal catalogo “aperto” dei diritti fondamentali al dovere di solidarietà (art. 2 Cost.)

Tra gli obblighi costituzionali di cui all’art. 5, comma 6, TUI figura certamente il rispetto dei diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost.

In dottrina, già Carlo Esposito, nella voce *Asilo* del 1958, precisava che dall’art. 2 discende “un obbligo a carico di ogni autorità italiana, in Italia o fuori dall’Italia, di agire nei confronti di cittadini e stranieri conformemente alla solenne garanzia dei diritti inviolabili”²⁰.

Anche la Corte costituzionale, sin dalle sue prime pronunce²¹, si è preoccupata di estendere le garanzie dei diritti inviolabili, in forza del combinato disposto degli artt. 2 e 10, comma 2, Cost., anche agli stranieri e non già ai soli cittadini, come invece sembrerebbe suggerire il riferimento esplicito contenuto nell’art. 3 Cost.

Si tratta di quei diritti che – coerentemente con lo spirito universalista della Costituzione italiana – devono essere garantiti a tutti - indipendentemente dalla cittadinanza, dal titolo di soggiorno - «non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani»²². Tra questi, la Corte costituzionale ha espressamente annoverato: il diritto alla vita (art. 2 Cost.)²³, la libertà personale (art. 13 Cost.)²⁴, il diritto di difesa (art. 24 Cost.)²⁵, il diritto a contrarre matrimonio²⁶, il contenuto minimo dei diritti sociali da individuarsi nei bisogni primari della persona, nonché il diritto alla salute quale ambito inviolabile della dignità umana (art. 32 Cost.)²⁷.

Questi diritti non costituiscono certo un catalogo tassativo, ma, coerentemente con la natura aperta del catalogo dei diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost., l’art. 5, comma 6, TUI mira a fungere da clausola generale di salvaguardia, aprendo la possibilità di tutela dei diritti della «persona» che di volta in volta emergono nel caso concreto (si pensi, ad esempio, al diritto all’ambiente, oggi costituzionalmente garantito agli artt. 9 e 32 Cost.). Come affermato dalla Corte di cassazione, gli interessi che emergono nei casi concreti «non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali»²⁸.

In questa logica, la giurisprudenza ha ricondotto all’art. 2 Cost. una serie di situazioni che frequentemente contraddistinguono i casi di richiesta di asilo, quali l’avvenuta integrazione sociale del richiedente asilo, la condizione “allargata” di vulnerabilità e l’esistenza di legami familiari in Italia.

In dottrina è stato sollevato qualche dubbio²⁹ sul fatto che simili situazioni possano essere considerate coerenti con la ratio dell’art. 5, comma 6, TUI quale limite al respingimento, riguardando la condizione del richiedente in Italia e non già la situazione di violazione dei diritti inviolabili (art. 2 Cost.) o delle libertà democratiche (art. 10, comma 3, Cost.) nel Paese di origine.

In realtà, la giurisprudenza della Cassazione, a partire da un *leading case*³⁰ in materia, ha delineato i confini di tali fattori, i quali non possono venire in rilievo in modo esclusivo, ma operano nell’ambito di un giudizio di comparazione tra:

- la situazione oggettiva del Paese di origine del richiedente, verificando l’effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato l’allontanamento;

²⁰ C. ESPOSITO, *Asilo (diritto di) – Diritto costituzionale*, cit., p. 223.

²¹ C. cost., sent. n. 120/1967.

²² C. cost. sent. n. 105/2001.

²³ C. cost., sent. n. 54/1979.

²⁴ C. cost., sent. nn. 105/2001, 96/2025.

²⁵ C. cost., sent. n. 222/2004.

²⁶ C. cost., sent. n. 435/2011.

²⁷ C. cost. sent. n. 432/2005.

²⁸ Cfr. Cass., Sez. Un, sentenze 13 novembre 2019, n. 29459, n. 29460 e n. 29461.

²⁹ Cfr. E. ROSSI, *Novità in tema di permessi di soggiorno e protezione speciale nel d.l. n. 130 del 2020*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 1/2021, p. 82; C. PANZERA, *Attuazione, tradimento e riscoperta del diritto d’asilo*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4, 2022, pp. 809-838, spec. p. 12 (post. print).

³⁰ Cass. Civ., Prima Sezione civile 23 febbraio 2018, n. 4455

- la situazione di radicamento familiare, sociale o lavorativo del richiedente nel Paese di destinazione.

Non è sufficiente, afferma la Corte, «l'allegazione di un'esistenza migliore nel Paese di accoglienza, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili»³¹.

La Corte di cassazione esemplifica le ipotesi che possono essere considerate di vulnerabilità «effettiva», ad esempio quando comportano una grave compromissione del diritto alla salute, un radicale impoverimento e una carenza di beni essenziali, oppure la privazione di garanzie minime di vita dignitosa.

Solo a seguito di questo giudizio di comparazione i fattori dell'integrazione sociale e dei legami familiari possono fungere da limite al respingimento in forza dell'art. 2 Cost. Evitare il respingimento di persone che rischiano la privazione di garanzie minime per una vita dignitosa (per carenza di beni essenziali o per ragioni legate al diritto alla salute o alla famiglia) può costituire un obbligo costituzionale di cui all'art. 5, comma 6, TUI: a tutti, infatti, deve essere garantito almeno il nucleo minimo dei diritti sociali, che la Corte costituzionale individua nei bisogni primari della persona, quale ambito inviolabile della dignità umana.

Per inciso, occorre tenere in considerazione che il requisito dell'integrazione sociale rischia di essere sempre meno presente nei casi di richiesta di asilo, a causa dell'applicazione pressoché generalizzata delle procedure di frontiera e accelerate³², che potrebbero determinare una netta riduzione delle possibilità di integrazione sociale dei richiedenti.

L'orientamento appena richiamato è stato confermato dalla giurisprudenza più recente della Cassazione, che, concentrandosi in particolare sul diritto all'unità familiare, ha affermato che la protezione può essere riconosciuta qualora «l'allontanamento comporti la rottura delle relazioni personali, familiari o sociali così instaurate e lo esponga, a causa della grave compromissione dei diritti umani nel Paese di origine, a una condizione di vulnerabilità o a un sensibile aggravamento della condizione di fragilità, tale da compromettere l'esercizio dei diritti fondamentali inerenti alla propria esistenza»³³.

Da quest'ultima giurisprudenza emerge però un ulteriore spunto di interesse dal punto di vista degli «obblighi costituzionali» da tenere in considerazione in forza dell'art. 5, comma 6, TUI.

Dall'art. 2 Cost., infatti, non discende esclusivamente l'obbligo di garantire i diritti inviolabili, ma anche il dovere di solidarietà umana, che costituisce, secondo la Cassazione, «un obbligo costituzionale di solidarietà che si ricollega alla tutela della persona»³⁴ e che impone al giudice di interpretare le norme da applicare al caso concreto secondo criteri di «umanità».

Il dovere di solidarietà, trovando spazio tra gli obblighi costituzionali di cui all'art. 5, comma 6, TUI, merita dunque un approfondimento.

In realtà, se in altri ordinamenti tale principio è risultato decisivo proprio in materia di immigrazione e asilo (si pensi alla nota sentenza del Conseil Constitutionnel che ha dichiarato l'incostituzionalità del *délit de solidarité* in forza del *principe de fraternité*³⁵), esso non è richiamato frequentemente davanti alla Corte costituzionale.

Nella giurisprudenza costituzionale in materia di immigrazione – puntualmente menzionata dalla sentenza della Cassazione – il dovere di solidarietà viene richiamato per evidenziare il necessario rispetto del bilanciamento che le misure di controllo delle frontiere e dell'immigrazione devono rispettare: in materia di immigrazione, «le ragioni della solidarietà umana non possono essere

³¹ *Ibidem*.

³² Cfr. ancora Regolamento (UE) 2024/1348, che istituisce una procedura comune di protezione internazionale nell'UE, in particolare gli artt. 42 (procedure accelerate), 43-44 (procedura di frontiera).

³³ Cfr. Cass., sez. I civ., 10 novembre 2025, n. 29593.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ Cfr. Conseil Constitutionnel, décision n. 2018-717/718 QPC del 6 luglio 2018.

affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco e non sono sempre destinate a prevalere in assoluto»³⁶. Più frequentemente tale bilanciamento viene richiamato in pronunce di infondatezza della questione, prevalendo il dovere dello Stato di presidiare le frontiere: si pensi alla nota sentenza n. 353 del 1997, che ha dichiarato non fondata la questione sull'art. 7, comma 2, del d.l. n. 416/1989, che prevedeva l'espulsione senza distinguere tra diverse situazioni personali, neppure nei casi umanitari più gravi, trattandole tutte allo stesso modo; oppure alla sent. n. 250 del 2010, che ha dichiarato non fondata la questione sul reato di clandestinità.

Vi è, invece, una pronuncia in cui la Corte giunge a dichiarare l'illegittimità costituzionale dopo aver effettuato il bilanciamento tra «le ragioni della solidarietà» e le esigenze di controllo delle frontiere, che sembra particolarmente utile anche per comprendere il ruolo del giudice di fronte a clausole di «salvaguardia». Nella sent. n. 359 del 2010, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della norma oggetto – l'art. 14, comma 5-quater, TUI, che puniva lo straniero che non ottemperasse a un secondo ordine di allontanamento senza prevedere la clausola del «giustificato motivo», invece presente per il primo ordine – per violazione, oltre che dell'art. 3 Cost., anche del dovere di solidarietà. La Corte ricorda che la clausola del giustificato motivo funge da clausola di salvaguardia perché evita la punizione per «ragioni di natura sociale e umanitaria». Escludere la possibilità di valutare tali ragioni impedirebbe al giudice di considerare condizioni di vulnerabilità e altererebbe il «ragionevole bilanciamento tra l'interesse pubblico al controllo dell'immigrazione e l'insopprimibile tutela della persona umana», espressione di esigenze solidaristiche richiamate anche dall'art. 2 Cost.³⁷.

Il dovere di solidarietà costituisce dunque un obbligo costituzionale rilevante ai sensi dell'art. 5, comma 6, TUI, il quale per fungere da limite avverso il respingimento deve venire in rilievo nell'ambito di un giudizio prognostico rigoroso, che accerti al contempo il rischio di violazione dei diritti umani nel Paese di origine.

4. Gli obblighi internazionali dello Stato italiano (artt. 10, commi 2, 11, e 117, comma 1, Cost.)

L'art. 5, comma 6, TUI impone di rispettare non solo gli obblighi costituzionali, ma anche gli obblighi internazionali dello Stato italiano, in piena coerenza con la disciplina costituzionale della condizione giuridica dello straniero.

Infatti, la disciplina della condizione giuridica dello straniero ha sempre rappresentato un crocevia di fonti «multilivello» di carattere nazionale, dell'Unione europea e internazionale.

Ciò si evince già dalla stessa struttura dell'art. 10 Cost., il quale esprime il collegamento tra la condizione giuridica dello straniero e l'ordinamento internazionale: tale connessione è stata voluta dai Costituenti, i quali erano consapevoli che la disciplina dei diritti degli stranieri fosse uno degli elementi determinanti per consentire all'Italia di aderire alle allora nascenti organizzazioni internazionali³⁸.

La norma si colloca, infatti, nello stesso articolo che stabilisce, al comma 1, che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Inoltre, il comma 2 prevede una riserva di legge rinforzata, stabilendo che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità alle norme e ai trattati internazionali.

Il richiamo alle fonti sovranazionali è stato poi ulteriormente ribadito, in via generale, dall'art. 117, comma 1, Cost., che impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

L'art. 5, comma 6, TUI, invocando il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato, non fa altro che ribadire quanto già previsto dalla Costituzione.

³⁶ Cass., sez. I civ., 10 novembre 2025, n. 29593, che richiama fra le altre C. cost. sent. n. 250/2010.

³⁷ C. cost. sent. n. 359/2010.

³⁸ In questo senso P. PASSAGLIA, R. ROMBOLI, *La condizione giuridica dello straniero nella prospettiva della Corte costituzionale*, in *I problemi costituzionali dell'immigrazione in Italia e in Spagna. Il giornale Italo-spagnolo di Giustizia costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 16.

In questa sede, può essere utile esemplificare quali obblighi internazionali possono venire in rilievo nei giudizi di riconoscimento della protezione speciale o avverso le espulsioni, nella consapevolezza che – come già precisato – l’art. 5, comma 6 TUI costituisce per sua natura una clausola elastica.

Per quanto riguarda il diritto internazionale, possono venire in rilievo, innanzi tutto, le convenzioni internazionali, universali o regionali, sui diritti umani.

Tra gli obblighi internazionali rilevanti ai sensi dell’art. 5, comma 6, TUI, la giurisprudenza³⁹ ha individuato, ad esempio, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica⁴⁰, nonché la Convenzione ONU del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti⁴¹, riconoscendo protezione per le violenze di genere o le torture subite nei Paesi di transito. Potrebbero essere ugualmente richiamate la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità⁴² o la Convenzione CEDAW sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne.

A livello regionale, invece, viene certamente in rilievo la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), la cui violazione da parte del legislatore nazionale è ritenuta, al pari delle altre fonti di diritto internazionale pattizio, una violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in base al quale la legge deve rispettare i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali⁴³.

Tra gli obblighi di cui all’art. 5, comma 6 TUI vengono frequentemente invocati i parametri dell’art. 3 CEDU, che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti, e dell’art. 8 CEDU sul diritto alla vita privata e familiare.

Merita particolare attenzione l’art. 8 CEDU, poiché la Corte di cassazione, in alcune recenti pronunce, ha continuato a invocare il diritto al rispetto della vita privata e familiare quale parametro rilevante tra gli obblighi internazionali dello Stato, anche dopo l’abrogazione del riferimento esplicito a tale diritto nell’art. 19, comma 1, TUI ad opera del d.l. n. 20 del 2023, c.d. *decreto Cutro* e lo ha fatto sia in riferimento a giudizi di riconoscimento della protezione, sia in giudizi concernenti l’espulsione.

L’attuale testo dell’art. 19 del TUI, pur privo di ogni riferimento al diritto in questione, secondo la Cassazione:

- «mantiene comunque il divieto di respingimento ove ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 6 dello stesso TUI, vale a dire il necessario rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»⁴⁴;
- «non può intendersi in senso ostativo al riconoscimento della protezione speciale per ragioni attinenti alla tutela della vita privata e familiare, rientrante nel novero degli obblighi internazionali, come sancito dall’art. 8 della CEDU, e costituzionali»⁴⁵.

Nella prospettiva costituzionalistica potrebbe essere utile ricordare la giurisprudenza costituzionale in materia. In alcune occasioni, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di norme che prevedevano automatismi espulsivi, senza tener conto della presenza di legami familiari in Italia e ciò in violazione degli artt. 117, comma 1 Cost. e 8 CEDU⁴⁶. È utile in particolare ricordare che nel giudizio che ha portato alla sentenza n. 88 del 2023, in tema di reati ostativi al rinnovo del permesso del soggiorno, l’avvocatura di Stato aveva evidenziato l’avvenuta abrogazione del riferimento alla vita privata e familiare dall’art. 19, comma 1 TUI proprio al fine di escludere la violazione dell’art. 8 CEDU⁴⁷.

³⁹ Le menziona Cass., sez. I civ., sent. 10 novembre 2025, n. 29593.

⁴⁰ Cass., sez. lav., 4 agosto 2022, n. 24272.

⁴¹ Cass., sez. I, 8 febbraio 2023, n. 3768.

⁴² In questo senso si veda Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2022, n. 13400.

⁴³ C. cost., sentt. nn. 348 e 349 del 2007.

⁴⁴ Cass. civile, ord. n. 12449 del 2025.

⁴⁵ Cass., sez. I civ., 10 novembre 2025, sent. n. 29593

⁴⁶ Cfr. C. cost. sent. n. 202/2013.

⁴⁷ Cfr. C. cost. sent. n. 88/2023.

La Corte costituzionale, tuttavia, non ha valorizzato tale argomento precisando che continuava ad applicarsi la normativa previgente e ha dichiarato l'incostituzionalità della norma oggetto per violazione dell'art. 117, comma 1 Cost. 8 CEDU. Tali parametri impongono, secondo la Corte, un bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e il diritto dello straniero a non essere sradicato dal luogo in cui intrattiene i principali rapporti sociali, lavorativi e affettivi, nonché una valutazione individualizzata della posizione dello straniero ai fini dell'allontanamento dal territorio nazionale⁴⁸.

Parimenti costituisce un obbligo internazionale per lo Stato italiano anche la Carta sociale europea, la quale, analogamente alla CEDU, funge secondo la Corte costituzionale⁴⁹ da parametro interposto ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. La Carta sociale prevede un ampio catalogo di diritti sociali non riconosciuti dalla CEDU, come il diritto all'alloggio (art. 31), all'assistenza sociale e alle cure mediche (art. 13), che il Comitato europeo dei diritti sociali ha riconosciuto anche alle persone non regolarmente soggiornanti sul territorio, quali presupposti imprescindibili per la garanzia della dignità umana. Nell'ambito dei giudizi nazionali, tali parametri potrebbero essere invocati al fine di rafforzare il fattore dell'integrazione sociale nell'ambito della comparazione con la situazione del Paese di origine⁵⁰.

Discorso diverso vale per gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea e, in particolare, da quelli derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Da un lato, gli obblighi discendenti dalla Carta non potrebbero essere invocati quali presupposto della protezione speciale, poiché essa rientra nella competenza nazionale e non in quella dell'Unione. I diritti sanciti nella Carta, come ad esempio l'art. 7 sul diritto alla vita privata e familiare, vengono menzionati nelle decisioni sulla protezione speciale tutt'al più *ad adiuvandum*, al fine di integrare la motivazione intorno alla tutela "multilivello" di uno specifico diritto, richiamato tanto dalla CEDU quanto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Dall'altro lato, gli obblighi derivanti dal diritto Ue possono, invece, costituire limiti all'espulsione.

A questo proposito occorre ricordare che il d.l. n. 20 del 2023 (c.d. *decreto Cutro*) non solo ha abrogato il riferimento al diritto alla vita privata e familiare quale limite al respingimento, ma ha contestualmente eliminato anche l'inciso «nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». È, tuttavia, evidente che l'abrogazione del riferimento esplicito alla Carta dal testo dell'art. 19 TUI non incide minimamente sul doveroso rispetto degli obblighi discendenti da quest'ultima, imposto dagli artt. 11 e 117 Cost. Inoltre, anche la Direttiva rimpatri ribadisce, nei *consideranda*, che la «direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»⁵¹ e che gli Stati nella sua applicazione devono tenere in considerazione: il superiore interesse del minore, la vita familiare e le condizioni di salute⁵². La proposta di *Return Regulation* non menziona più tali specifiche situazioni quali limiti all'allontanamento, ma prevede la sola clausola generale, imponendo agli Stati membri di agire in sede di applicazione del regolamento, nel «pieno rispetto del pertinente diritto dell'Unione, compresa la Carta, del pertinente diritto internazionale, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, [...] del principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali»⁵³.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ Cfr. C. cost. Sent. n. 120/2018.

⁵⁰ V. European Committee of Social Rights, *Conference of European Churches (CEC) v. the Netherlands*, Complaint No. 90/2013, decision on the merits, 1 July 2014.

⁵¹ Cons. 24, direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

⁵² *Ibidem*, art. 5.

⁵³ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio, COM(2025) 101 final, 11 marzo 2025, 2025/0059 (COD), art. 5.

Dai pochi esempi riportati emerge chiaramente come gli obblighi costituzionali e internazionali menzionati all'art. 5, comma 6, TUI non debbano operare come «due mondi tra loro distanti o separati, ma come un completamento e un arricchimento delle posizioni soggettive coinvolte, in vista di una tutela più intensa nel singolo caso, in esito a un bilanciamento ragionevole tra i diversi interessi in gioco».

Gli obblighi costituzionali, quelli derivanti dal diritto dell'Unione europea e quelli internazionali interagiscono, dunque, nella logica della massimizzazione delle tutele dei diritti.

Tale principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale in diverse occasioni ha sottolineato che il confronto tra le Carte dei diritti e i diversi livelli di tutela dei diritti fondamentali deve essere inteso in modo da assicurare la massima espansione delle garanzie, orientando l'interprete verso la soluzione che offra il livello di protezione più elevato compatibile con il sistema costituzionale⁵⁴.

5. Il ruolo del giudice “garante dei diritti” di fronte a scelte legislative restrittive: l'interpretazione conforme e i suoi limiti

È ora opportuno interrogarsi, in via generale, sul ruolo del giudice di fronte a scelte legislative che limitano la portata di specifici divieti di respingimento di cui all'art. 19, comma 1, TUI o quella degli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, TUI.

In particolare, avendo già affrontato l'ipotesi dell'abrogazione totale dell'art. 5, comma 6 in riferimento all'art. 10, comma 3 Cost. (*supra* par. 2), occorre concentrarsi sull'ipotesi in cui il legislatore restringa l'ambito del divieto di respingimento abrogando il riferimento a uno specifico diritto/limite, come nel caso del riferimento al diritto alla vita privata e familiare abrogato dal d.l. n. 20 del 2023.

Nello specifico, è necessario domandarsi se il giudice – nonostante la chiara volontà del legislatore di restringere l'ambito del divieto di respingimento o della protezione speciale con riferimento a uno specifico diritto (ad esempio la vita privata e familiare) – possa comunque ritenere operante tale divieto in forza della clausola di salvaguardia di cui all'art. 5, comma 6, TUI e del richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato.

La Corte di cassazione ha, come visto, risolto in senso affermativo questo quesito seguendo il criterio dell'interpretazione sistematica: l'assenza di ogni riferimento letterale al diritto alla vita privata e familiare dall'art. 19 TUI è “superata” grazie al richiamo esplicito nello stesso articolo all'art. 5, comma 6 TUI che impone il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, tra i quali rientra la garanzia del rispetto alla vita privata e familiare, imposto dall'art. 117, comma 1 Cost. in riferimento all'art. 8 CEDU.

Tale scelta appare coerente con i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale, in materia di interpretazione conforme a Costituzione.

Infatti, nel caso in cui anche solo un'interpretazione «conforme a Costituzione» è percorribile, essa deve prevalere sulle altre strade ermeneutiche: il giudice ha il compito di verificare «non tanto che sia possibile dare interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), quanto piuttosto se sia impossibile darne interpretazioni costituzionali»⁵⁵.

L'unico limite che l'interpretazione conforme a Costituzione incontra è quello relativo alla lettera della legge: «l'obbligo di addivenire ad un'interpretazione conforme alla Costituzione cede il passo all'incidente di legittimità costituzionale ogni qual volta essa sia incompatibile con il disposto letterale della disposizione e si riveli del tutto eccentrica e bizzarra, anche alla luce del contesto normativo ove la disposizione si colloca (sentenze n. 1 del 2013 e n. 219 del 2008)⁵⁶». Non è certo questo il caso dell'interpretazione conforme dell'art. 19 TUI, operata dopo l'abrogazione del diritto alla vita privata e familiare da parte del *decreto Cutro*, posto che l'obbligo del rispetto di tale diritto

⁵⁴ Cfr. C. cost., sentt. n. 317 del 2009; n. 264 del 2012; n. 20 del 2019.

⁵⁵ C. cost. sent. n. 356/1996.

⁵⁶ C. cost. sent. n. 36/2016.

risulta proprio dal «contesto normativo dove la disposizione si colloca»: è lo stesso art. 19, comma 1 a richiamare letteralmente l'art. 5, comma 6 TUI e dunque il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato.

Quanto appena affermato vale ovviamente anche per l'interpretazione convenzionalmente conforme, la quale può essere compiuta qualora «sia permesso dai testi delle norme e qualora ciò non sia possibile ovvero dubiti della compatibilità della disposizione convenzionale interposta egli deve investire la Corte costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 1 Cost.». In riferimento all'interpretazione convenzionalmente conforme bisogna aggiungere che la verifica di compatibilità non deve riguardare una pronuncia isolata della Corte Edu, ma deve trattarsi di un orientamento consolidato che dimostri «uno stabile assetto interpretativo sui diritti fondamentali», a garanzia della certezza e stabilità del diritto.

In questo senso, si può notare che l'interpretazione convenzionalmente conforme dell'art. 19 TUI - 5, comma 6 TUI praticata nelle pronunce sopra-richiamate si fonda su diverse pronunce della Corte Edu, riguardo all'art. 8 CEDU quale argine al respingimento.

Un altro tema molto delicato riguarda il rapporto tra l'intenzione del legislatore, che il giudice può indagare mediante il criterio teleologico, e l'interpretazione conforme.

Nel campo dell'immigrazione e dell'asilo, non poche pronunce sono state oggetto di critica, negli ultimi anni, poiché privilegiando il criterio dell'interpretazione conforme sarebbero risultate contrarie, secondo alcuni, all'intenzione del legislatore

Nell'ipotesi oggetto di indagine, l'utilizzo del criterio teleologico, in luogo di quello sistematico, per interpretare gli artt. 19 e 5, comma 6 TUI avrebbe certamente condotto l'interprete a ritenere incolmabile l'assenza di un riferimento letterale al diritto alla vita privata e familiare, essendo chiara l'intenzione del legislatore di restringere la portata del divieto di respingimento e della protezione speciale.

Tuttavia, alla luce della giurisprudenza costituzionale appena richiamata tra i possibili significati di una disposizione il giudice deve privilegiare quello compatibile con la Costituzione, anche quando esso non coincida con la ricostruzione della volontà del legislatore. L'unico limite dell'interpretazione conforme è, infatti, il dato testuale.

Diversamente il criterio teleologico può prevalere, nel caso in cui l'interpretazione conforme non sia percorribile e non supportata dal dato letterale della disposizione.

Quanto appena affermato trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che proprio in una sentenza in materia di immigrazione e asilo, la n. 186 del 2020 sull'iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione⁵⁷, ha dichiarato ammissibile la questione, pur a fronte dei diversi orientamenti giurisprudenziali allora esistenti sulla possibile interpretazione conforme della norma oggetto, valorizzando proprio il criterio teleologico che rendeva lampante l'intenzione del legislatore di impedire l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, poi ritenuta discriminatoria nel merito. In quella questione però il criterio teleologico poteva prevalere sull'interpretazione conforme a Costituzione, perché quest'ultima secondo la Corte non era «supportata dal dato letterale delle disposizioni».

Le ipotesi appena descritte confermano il ruolo dei giudici quali primi garanti della Costituzione e dei diritti. Da un lato, mediante l'interpretazione conforme a Costituzione, i giudici assicurano l'effettività dei principi costituzionali nel caso concreto, realizzando la tutela diffusa dei diritti che costituisce uno dei tratti distintivi del modello costituzionale. Dall'altro lato, essi sono i «portieri» della questione di costituzionalità, strada che devono privilegiare ogni qualvolta, davanti ad un dubbio, l'interpretazione conforme non sia supportata dal dato letterale. Tale via potrebbe avere, in caso di accoglimento della questione, indubbi vantaggi determinando con efficacia erga omnes la rimozione della norma incostituzionale o la reviviscenza della norma abrogata, a garanzia della certezza del diritto.

⁵⁷ C. cost. sent. n. 186/2020.

In un contesto storico segnato da conflitti, crisi internazionali e diffuse violazioni dei diritti umani, questo ruolo assume un rilievo ancora più decisivo, specialmente nel campo del diritto alla protezione internazionale, sempre più oggetto di scelte legislative restrittive rispetto alla reale portata degli obblighi costituzionali.

Questi ultimi – come si è visto nel presente scritto – sono invece orientati alla protezione di chi si trovi nell'impedimento delle libertà democratiche sancite dalla Costituzione italiana, nonché alla realizzazione dei principi di solidarietà e alla garanzia dei diritti inviolabili della persona.